\PROCEDURA DI GARA APERTA

GARA EUROPEA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI INDAGINE PER LA VALUTAZIONE CONTROFATTUALE DEI PERCORSI DI INCLUSIONE PER I BENEFICIARI DELLA MISURA DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ NAZIONALE ADI

CPV 79315000-5

CUP I89I23000220004

SCHEMA DI CONTRATTO

SERVIZIO DI INDAGINE PER LA VALUTAZIONE CONTROFATTUALE DEI PERCORSI DI INCLUSIONE PER I BENEFICIARI DELLA MISURA DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ NAZIONALE ADI

L'anno 2025, il giorno xxxx del mese di xxxx, in Roma, presso gli uffici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie, Direzione generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà, in Roma, _____, dinnanzi a me, _____, Ufficiale Rogante del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nominat_ con D.D. n. __ del _____ 202_, non assistito da testimoni per espressa e concorde rinuncia fatta dalle parti contraenti, sono presenti:

- _____, nat_ a _____ il __/__/__, Direttore Generale della Direzione generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà, il/la quale dichiara di intervenire nel presente atto in rappresentanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, codice fiscale 80237250586 (nel contesto del presente atto indicato per brevità come "Amministrazione o Committente");

- _____, nat_ a _____ il __/__/__, il/l quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante di _____, con sede legale in _____, iscritta al Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A. di ____, in data __/__/__, codice fiscale e P.IVA _____, REA n._____(di seguito, nel contesto del presente atto indicato per brevità come "Appaltatore o Affidatario o Impresa")

PREMESSO

- che l'Amministrazione, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, e infatti ha proceduto, all'individuazione di un operatore economico cui affidare il servizio di indagine per la valutazione controfattuale dei percorsi di inclusione per i beneficiari della misura di contrasto alla povertà nazionale ADI, ai sensi dell'art. _____ del D.Lgs. n. 36/2023, di cui all'Avviso di gara pubblicato sulla a GUUE il //2024;

- che [----] ("Appaltatore") è risultata aggiudicataria dell'appalto e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad erogare i servizi oggetto di appalto, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

- che l'Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente contratto, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara, dal Capitolato e dagli allegati agli atti detti definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da rendere e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle prestazioni dette ai fini della formulazione dell'offerta;

- che, ai fini della stipulazione del presente contratto, l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta, che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

- che l'Amministrazione ha effettuato le verifiche sulle dichiarazioni rese in fase di gara, con esito positivo (giusta verbale prot.[_____] del //2025).

Tanto premesso, detti comparenti, della cui identità personale e poteri io Ufficiale Rogante sono certo, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, nonché gli atti e i documenti ivi richiamati, sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente contratto (di seguito anche "il Contratto").

Articolo 2 - Norme e clausole regolatrici

L'esecuzione del presente contratto è regolata:

- dalle clausole del presente atto e gli atti quivi richiamati, in particolare dal Capitolato, dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica dell'Impresa, atti che, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Impresa relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

- dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione e dalle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale (tenuto conto della natura giuridica specifica dell'Amministrazione), ed in particolare dalle disposizioni del D. Lgs. n. 36 del 2023, nonché delle disposizioni regolamentari adottate in attuazione delle disposizioni dette;

- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative già emanate o che verranno emanate in materia

di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

Articolo 3 – Oggetto del contratto

L'appalto ha per oggetto lo svolgimento dell'indagine per la valutazione controfattuale dei percorsi di inclusione per i beneficiari della misura di contrasto alla povertà nazionale ADI da realizzarsi mediante la conduzione di due rilevazioni sul campione fornito dall'Amministrazione tramite interviste faccia a faccia con tecnica CAPI (Computer Assisted Personal Interview) e la realizzazione delle relative fasi di campo.

Il servizio dovrà essere fornito secondo le specifiche tecniche indicate nel Capitolato e secondo quanto indicato nell'Offerta.

Restando espressamente valida ogni più ampia o più specifica previsione contenuta in offerta, l'Appaltatore dovrà quindi realizzare le attività descritte negli articoli 2 e 3 del Capitolato secondo le modalità, gli strumenti e le prescrizioni ivi indicati.

Alle scadenze previste l'Impresa dovrà rilasciare gli output richiesti per ciascuna Linea di attività.

L'Appaltatore dovrà rispettare le tempistiche indicate nell'art. 7 del capitolato con riferimento al termine inziale, al termine finale ed alla durata complessiva ovvero quelle indicate nel Piano di Lavoro approvato.

Per esigenze sopravvenute, e a prescindere dallo stato di avanzamento delle attività, l'Amministrazione si riserva di richiedere il differimento delle tempistiche indicate ferma restando la durata complessiva di ciascuna attività.

L'espletamento delle attività suddette comprende anche i servizi e le attività non espressamente menzionati nel capitolato speciale o nell'offerta di gara, ma necessari alla produzione dei servizi invece ivi menzionati o al conseguimento dei risultati, fermo restando il dimensionamento del gruppo di lavoro sia in termini di risorse professionali che di giornate uomo previste nel Capitolato di gara.

Con la stipula del presente contratto, l'Impresa si obbliga quindi irrevocabilmente nei confronti dell'Amministrazione a prestare i suddetti servizi secondo i volumi di impegno ed attività, i mezzi ed i percorsi stabiliti negli atti su richiamati.

Articolo 4 – Durata del contratto

Il contratto avrà durata complessiva di 21 mesi e decorrerà dal giorno successivo a quello di comunicazione dell'esito positivo del controllo di regolarità amministrativa e contabile.
L'Amministrazione si riserva di affidare le prestazioni in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9 del D.Lgs 36/2023.

Articolo 5 – Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire i servizi oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, ovvero nel rispetto di quanto sarà più specificamente concordato tra le parti in merito alle modalità ed ai termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali.

È facoltà dell'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto ed a questo effetto l'Impresa si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione al riguardo.

L'Appaltatore dovrà adeguarsi alle indicazioni che fornirà in merito l'Amministrazione, alla quale è affidato il compito di coordinamento dell'intera iniziativa.

La composizione del gruppo di lavoro, come presentata in sede di gara, dovrà rimanere invariata per tutta la durata del servizio. Eventuali sostituzioni dei componenti del gruppo di lavoro che si dovessero rendere necessarie dovranno essere preventivamente approvate dall'Amministrazione, la quale si riserva di verificare l'adeguatezza dei CV presentati. In ogni caso, non potranno essere modificati né il numero complessivo, né il livello delle qualifiche professionali indicate per ciascuna figura professionale richiesta.
L'Amministrazione contraente avrà facoltà di richiedere in qualsiasi momento la sostituzione di risorse che non risultino funzionali all'espletamento dei compiti loro assegnati, senza che ciò

comporti alcun aggravio di costi per l'Amministrazione.

Resta inteso che, in nessun caso, l'Appaltatore potrà procedere alla sostituzione delle figure professionali senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione, la quale - qualora ciò dovesse accadere - si riserva il diritto di risolvere il presente contratto, con facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del danno subito.

L'Appaltatore prende atto che, tenuto conto dell'oggetto dell'affidamento, lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovrà avvenire - quanto ai contenuti specifici delle attività predette - in conformità ad atti normativi, direttive, circolari e documenti equivalenti, anche di ordine tecnico, ancora eventualmente in via di definizione o adozione da parte dei competenti Servizi o Autorità, ferme naturalmente rimanendo le obbligazioni assunte dalle parti ed, in particolare, alle prescrizioni contenute nel Piano Statistico Nazionale 2023-2025 (PSN 2023-2025) del Sistema statistico nazionale (Sistan) pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 268 del 15 novembre 2024, e successive modifiche e integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

L'Appaltatore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia o possa avere influenza sull'esecuzione del contratto.

L'Impresa si obbliga, oltre a quanto specificamente previsto o richiamato nel Contratto, a:

- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire i necessari livelli di servizio sia qualitativi che relativi alla sicurezza e riservatezza delle informazioni, nonché a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nel Contratto;

- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute;

- provvedere ad organizzare ed a erogare la formazione in presenza nel caso in cui, durante la

rilevazione, dovesse intervenire la necessità di sostituire uno o più intervistatori, senza che ciò comporti lo slittamento delle tempistiche.

Articolo 6 – Pianificazione delle attività

Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto, l'Affidatario dovrà predisporre un piano di lavoro che dovrà essere approvato dall'Amministrazione.

Il piano di lavoro dovrà garantire l'integrazione di tutte le azioni previste allo scopo di assicurare la massima efficacia del servizio e – nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato e dell'offerta presentata - dovrà contenere, in relazione alle diverse attività da espletare, le modalità organizzative prescelte, gli output da realizzare ed un cronoprogramma dettagliato per ciascuna attività.
Durante la fase di realizzazione del servizio l'Amministrazione può chiedere, dandone motivazione, modifiche al piano di lavoro in precedenza accettato.

Entro 10 giorni dalla richiesta di modifica, l'Affidatario deve far pervenire all'Amministrazione la proposta di modifica del piano di lavoro. L'Amministrazione, entro 10 giorni dal ricevimento della proposta, accetta le modifiche o invia motivato diniego. Nei casi di diniego, l'Affidatario ha 10 giorni dal ricevimento del documento attestante la non accettazione della modifica per inoltrare adeguata nuova proposta. Qualora quest'ultima non venga giudicata conforme alla richiesta dell'Amministrazione, l'Affidatario viene ritenuto inadempiente.

Proposte di modifica motivate possono provenire anche da parte dell'Affidatario.

L'Amministrazione, entro 10 giorni accetta le modifiche o invia motivato diniego.

Alle scadenze indicate al successivo art. 7 l'Affidatario dovrà presentare Stati di Avanzamento Lavori (SAL) che dovranno contenere la descrizione e rendicontazione, articolata per Linea di attività, delle attività rese e degli output rilasciati e dovranno evidenziare l'impiego delle risorse professionali del gruppo di lavoro nel periodo di riferimento, anche mediante l'ausilio di timesheet con riferimento specifico a ciascuna Linea di attività.

In allegato a tali relazioni dovrà inoltre essere consegnata tutta la documentazione integrativa utile alla illustrazione e dimostrazione delle attività svolte (e comunque tutta la documentazione che l'Amministrazione in corso di rapporto riterrà di richiedere o acquisire).

Entro 20 giorni dal termine finale delle attività dovrà essere presentata una Relazione finale riepilogativa di tutte le attività svolte, di tutti i prodotti consegnati e dei relativi impegni di risorse registrati.

Articolo 7 – Corrispettivo e modalità di pagamento

Il corrispettivo massimo complessivo per l'esecuzione di tutte le prestazioni a carico dell'Appaltatore è stabilito in Euro _____, come da Offerta Economica del Fornitore, oltre IVA (pari a euro _____) ed eventuali altri oneri di legge esclusi, per l'intero periodo contrattuale.

In applicazione delle previsioni dell'art. 9 del Capitolato di gara, la liquidazione dei pagamenti avverrà secondo la seguente scansione:

- il 30 % del corrispettivo totale stabilito verrà erogato a seguito della conclusione della "fase di predisposizione dell'indagine" come descritta al par. 3.1 del Capitolato previa presentazione di apposita relazione (SAL) e relativa approvazione da parte dell'Amministrazione;

- il 30 % del corrispettivo totale stabilito verrà erogato a seguito della conclusione della "fase di indagine relativa alla prima rilevazione (midline)" come descritta al par. 3.2 del Capitolato previa presentazione di apposita relazione (SAL) e relativa approvazione da parte dell'Amministrazione;

- il 30 % del corrispettivo totale stabilito verrà erogato a seguito della conclusione della "fase di indagine relativa alla seconda rilevazione (endline)" come descritta al par. 3.2 del Capitolato previa presentazione di apposita relazione (SAL) e relativa approvazione da parte dell'Amministrazione;

- il 10 % residuo a titolo di saldo finale verrà erogato a seguito della presentazione da parte dell'Appaltatore e relativa approvazione da parte dell'Amministrazione della Relazione finale delle

attività prevista dall'art. 3.4 del Capitolato, fermo restando che la liquidazione del saldo è subordinata all'emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 116, comma 5 del D.Lgs 36/2023.
Il Fornitore del Servizio può richiedere l'anticipazione ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 36/2023 pari al 20% del corrispettivo totale stabilito previa presentazione di apposita polizza fideiussoria bancaria o assicurativa.

In caso di richiesta di anticipazione il corrispettivo erogato a seguito del completamento della fase di predisposizione della rilevazione sarà pari al 10 % del corrispettivo totale stabilito.

Il corrispettivo contrattuale si riferisce in ogni caso all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. L'Appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D. Lgs. n. 36/2023, all'importo netto dei singoli pagamenti in corso di esecuzione sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento.

Dette ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

L'Impresa, previo esperimento, da parte dell'Amministrazione, di tutte le necessarie verifiche e valutazioni, anche, laddove del caso, di ordine funzionale e/o tecnico-qualitativo, potrà emettere la fatturazione per il pagamento dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo subordinatamente:

a) alla verifica, da parte dell'Amministrazione, della rispondenza ed adeguatezza di ciascuna componente dei servizi ed output forniti rispetto alle specifiche ed agli standard tecnici, metodologici e qualitativi previsti per i prodotti o servizi medesimi all'interno del capitolato, del piano di lavoro e di eventuali ulteriori documenti o contributi definiti ed approvati in corso di rapporto;

b) all'approvazione, da parte dell'Amministrazione, dei SAL presentati e della Relazione finale (nel caso di saldo finale);

Nel caso in cui le verifiche di cui sopra non diano esito positivo e non possa conseguentemente

procedersi alle approvazioni del caso (per la riscontrata carenza o inadeguatezza dei servizi e prodotti forniti o anche per la riscontrata carenza o inadeguatezza delle relazioni periodiche trasmesse), l'Amministrazione, salvo ogni altro rimedio, sospenderà il pagamento della relativa tranche di pagamento, sino a completa eliminazione, ove ancora possibile ed utile, delle carenze riscontrate.

Ricorrendone i presupposti di gravità e persistenza, l'Amministrazione potrà altresì:

- decurtare in via definitiva l'importo dei corrispettivi di competenza stabiliti;

- agire per la risoluzione del contratto in danno dell'Impresa inadempiente.

I predetti corrispettivi saranno corrisposti dall'Amministrazione secondo la normativa vigente in materia di contabilità dell'Amministrazione medesima. Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica.

Al fine di ottemperare agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di fatturazione elettronica, l'Affidatario è tenuto a trasmettere le fatture in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal D.M. n. 55/2013. L'inosservanza delle procedure e dei requisiti previsti dal D.M. n. 55/2013, così come il mancato utilizzo del canale di trasmissione del sistema di interscambio, comporta lo scarto e la mancata trasmissione della fattura elettronica. Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, l'Affidatario dovrà indicare nella fattura il codice univoco del Committente, consultabile dall'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it) e qui di seguito riportato: [M6GP6T].

Le fatture dovranno essere intestate al Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà Via Fornovo, 8 – Roma – 00192; CF.80237250586 e dovranno riportare la dicitura PN Inclusione e lotta alla povertà 21-27.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni di cui alla L. n. 136/2010, recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", le fatture elettroniche emesse dall'Affidatario dovranno riportare sia il Codice Unico di Progetto CUP I89I23000220004 sia il Codice Identificativo Gara (CIG) B68817DEEF.

La mancata o errata indicazione nella fattura del codice univoco dell'ufficio del Committente del CUP e del CIG comporta lo scarto della fattura e, quindi, il mancato pagamento della stessa.

I pagamenti avverranno mediante bonifico presso la banca e il conto corrente che saranno indicati dall'Affidatario.

L'Impresa assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, con previsione di risoluzione espressa nei casi previsti al comma 8 dell'art. 3 cit.

Tutti i pagamenti saranno effettuati su c/c bancario o postale intestato all'Impresa e dedicato alle commesse pubbliche, secondo i termini stabiliti all'art. 3 della legge n. 136/2010.

A questo effetto, nei termini di cui all'art. 3 cit., l'Impresa è tenuta a comunicare all'Amministrazione sotto le sanzioni ed i rimedi di legge:

- gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, ex lege sopra cit., verso il quale saranno diretti i pagamenti contrattuali;

- le generalità ed il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare su tale conto corrente.

L'Impresa, sotto la propria responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note le eventuali variazioni in ordine di modalità di pagamento, alla propria rappresentanza e, in particolare, alla facoltà di riscuotere e quietanzare, e dichiara che, in difetto di tale notificazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati.

Le relative note di liquidazione verranno emesse dall'Amministrazione, in mancanza di ragioni ostative imputabili all'Impresa, entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla data di emissione della relativa fattura, previa verifica da parte dell'Amministrazione della qualità e dei contenuti dei servizi, nonché dell'esatta corrispondenza della prestazione effettivamente svolta alle obbligazioni contrattuali assunte.

Articolo 8 – Revisione prezzi

Nei casi previsti dall'articolo 60, comma 2 del Codice, a partire dalla data di stipula del contratto, alla scadenza di ciascun semestre (di seguito "Periodo/i di rilevazione"), i prezzi offerti per ciascun profilo professionale (di seguito "Prezzi oggetto di Rilevazione") saranno oggetto di revisione secondo quanto previsto dall'art. 60 del Codice, in base all' Indice dei prezzi alla produzione dei servizi BtoB pubblicati con cadenza trimestrale da ISTAT.

In particolare, si considererà la variazione percentuale tra il valore definitivo più recente dell'indice disponibile nei 15 giorni antecedenti la scadenza del Periodo di Rilevazione e il valore relativo al mese in cui ricade la data di stipula del contratto. Qualora la variazione percentuale (in aumento o in diminuzione) dell'Indice di Riferimento, come sopra calcolata, sia superiore al 5% i corrispettivi dovuti al Fornitore saranno aggiornati, applicando ai Prezzi oggetto di Rilevazione una variazione percentuale pari all' 80% dell'eccedenza dell'Indice di Riferimento rispetto alla soglia del 5%.

Qualora i Prezzi Revisionati comportino un incremento dei corrispettivi dovuti al Fornitore che non trovi copertura nelle somme stanziate dalla Committente, ai sensi dell'art. 60, comma 5 del Codice, la Committente stessa avrà diritto di recedere dal contratto.

In nessun caso, la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite.

Articolo 9 – Obblighi di informazione e pubblicità

L'Appaltatore è tenuto a dare esatto adempimento a tutte le prescrizioni discendenti dalla normativa comunitaria in materia di informazione e pubblicità, anche secondo le indicazioni che saranno rese disponibili dall'Amministrazione.

Articolo 10 – Responsabilità ed obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

L'Appaltatore è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico ogni relativo onere.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi

di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L' Appaltatore si impegna, inoltre, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

L' Appaltatore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del contratto.

Articolo 11 – Penali contrattuali

Salvo ogni altro rimedio, ricorrendone i presupposti, l'Amministrazione potrà applicare le penali di seguito stabilite:

a)per ogni giorno solare di ritardo nel termine delle attività rispetto alle scadenze indicate nel Piano di Lavoro o nella consegna degli output previsti nell'art. 3 del Capitolato (o se diversi indicati nel Piano di Lavoro approvato), l'Amministrazione, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle eventuali controdeduzioni fatte pervenire dall'appaltatore nel termine di gg. 10 dalla ricezione della contestazione, potrà applicare una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale. La presentazione di output obiettivamente carenti e inadeguati verrà assimilata alla mancata presentazione dei medesimi.

In caso di difformità non sostanziali o di rilievo secondario, verrà assegnato all'operatore un termine per la regolarizzazione / integrazione dei prodotti forniti (non superiore a 10 giorni), trascorso inutilmente il quale la carenza o mancanza verrà trattata alla stregua di difformità rilevante, con applicazione delle penali sopra indicate.

b) per il mancato raggiungimento del campione e di completezza delle interviste per ciascuna rilevazione, descritti all'art. 3.2.3. "Modalità operative per le rilevazioni" del Capitolato,

l'Appaltatore prende atto e accetta che l'Amministrazione opererà una decurtazione del corrispettivo unitario dell'intervista secondo quanto previsto dalla seguente tabella:

Tipo inadempienza	Penale
Raggiungimento di un numero di interviste superiore al 70% e inferiore al 80% del campione di midline e superiore al 65% e inferiore al 75% (rispetto alla lista di nominativi consegnati prima di ogni rilevazione).	Decurtazione del 60% del costo unitario per ciascuna intervista non effettuata
Raggiungimento di un numero di interviste superiore al 80% e inferiore al 90% del campione di midline e superiore all'75% e inferiore al 85% del campione di midline (rispetto alla lista di nominativi consegnati prima di ogni rilevazione).	Decurtazione del 40% del costo unitario per ciascuna intervista non effettuata
Raggiungimento di un numero di interviste superiore al 90% e inferiore al 95% del campione di midline e superiore al 85% e inferiore al 90% del campione di endline (rispetto alla lista di nominativi consegnati prima di ogni rilevazione).	Decurtazione del 20% del costo unitario per ciascuna intervista non effettuata.
Completamento dei moduli obbligatori del questionario sotto il 100% per i moduli indicati dall'amministrazione appaltante e sotto l'80% del resto dei	Decurtazione del 20% del costo unitario per ciascuna intervista effettuata ma non completa secondo i tassi indicati.

moduli del questionario, per le interviste incomplete per ciascuna rilevazione.	Decurtazione del 20% del costo unitario per ciascuna intervista non inviata al server.
Invio al server di un numero di interviste inferiore al 100% (con qualsiasi esito), per ciascuna rilevazione.	

L'entità delle penali non potrà, comunque, superare il 10 % dell'ammontare netto contrattuale.

Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, l'Amministrazione potrà disporre la sospensione dei pagamenti, richiedere il maggior danno ai sensi dell'articolo 1382 c.c., nonché la risoluzione anche di diritto del presente contratto nell'ipotesi di grave e/o reiterato inadempimento.

Per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, l'Amministrazione potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui al successivo art. 12 senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per distinti corrispettivi maturati.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera l'Appaltatore dall'adempimento delle obbligazioni rispetto alle quali si è reso inadempiente.

Articolo 12 – Garanzia definitiva

A garanzia dell'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, l'appaltatore ha costituito idonea garanzia ai sensi dell'articolo 117 del codice, in favore della società appaltante, mediante polizza fidejussoria n. _____ accesa in data _____ presso _____, da valere sino al completo assolvimento degli obblighi contrattuali.

La garanzia ha validità temporale e dovrà, comunque, avere efficacia sino ad apposita comunicazione liberatoria da parte del Committente.

La garanzia di cui sopra sarà svincolata dall'Amministrazione in conformità a quanto stabilito dall'art. 117 del D.Lgs 36/2023.

In ogni caso l'Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione. In caso di inadempimento a tale obbligo l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Articolo 13 – Recesso

Ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs 36/2023 l'Amministrazione ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all'Impresa a mezzo PEC previo pagamento delle prestazioni eseguite oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. Il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti è calcolato sulla base di quanto previsto nell'allegato II.14 del D.Lgs 36/2023.

Resta fermo quanto previsto in materia di recesso dagli art. 88 comma 4-ter e art. 92 comma 4 del D.lgs. n. 159/2011.

Articolo 14 – Risoluzione e responsabilità per inadempimento

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nei documenti di gara, nella relativa offerta tecnica, nel contratto e nel Piano di lavoro.

Il Committente si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, l'adeguatezza delle prestazioni contrattuali dell'Appaltatore.

In presenza di inadempimento dell'Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto l'Amministrazione, a mezzo posta elettronica certificata, intimerà l'Appaltatore di provvedere, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni, alla messa in opera di quanto

necessario per assicurare che l'esecuzione del contratto avvenga secondo le condizioni stabilite dallo stesso e a regola d'arte.

Qualora non adempia o adempia in modo non conforme a rimuovere l'inadempimento, è salva la facoltà del Committente di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023, nonché di procedere all'esecuzione in danno. Resta sempre salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del maggior danno.

In ogni caso, resta inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto saranno oggetto da parte dell'Amministrazione della prescritta segnalazione all'ANAC, nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate, ai sensi ed effetti della normativa vigente in materia.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte dell'Amministrazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti che la medesima parte si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

La risoluzione del contratto opera altresì, di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei seguenti casi:

- violazione dei divieti stabiliti nella documentazione di gara o nel contratto (quali, ad esempio, cessione del contratto);

- perdita dei requisiti di legge per svolgere il servizio oggetto dell'appalto o per contrarre con la pubblica amministrazione;

- nelle altre ipotesi previste nel capitolato e nel presente contratto;

- nelle altre ipotesi previste dal D.lgs. n. 36/2023 o da altre norme di legge diverse da quelle per cui è espressamente stabilita l'applicazione della procedura di cui all'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della comunicazione da parte dell'Amministrazione, attraverso posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Articolo 15 – Verifiche antimafia

(n.b.: questo articolo, ferma la disciplina di legge, verrà formulato, sulla base dell'avanzamento di tali verifiche al momento della stipula)

Articolo 16 – Subappalto

(n.b.: questo articolo, ferma la disciplina di legge, verrà formulato, secondo legge, in ragione della presenza o meno, nell'offerta aggiudicataria, della riserva di subappalto)

Articolo 17 - Responsabile Unico del Progetto

È designato quale responsabile unico del progetto ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 _____.

L'Appaltatore, entro 5 (cinque) giorni dalla data di stipula del contratto, comunicherà all'Amministrazione il nominativo del Responsabile del servizio, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto e che avrà l'obbligo di collaborare strettamente con l'Amministrazione nella realizzazione del servizio oggetto dell'appalto nonché nella risoluzione operativa di problematiche relative a particolari esigenze.

Articolo 18 – Divieto di cessione del contratto e del credito

È fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto a pena di nullità della cessione stessa.

È fatto divieto all'Appaltatore di cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 dell'allegato II.14 al D.Lgs 36/2023.

Anche la cessione di crediti soggiace alle regole di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore ai suddetti obblighi, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Articolo 19 – Proprietà dei prodotti

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti gli elaborati, su carta o diverso formato, realizzati dall'appaltatore nell'ambito, o in occasione, dell'esecuzione del Servizio rimarranno di titolarità esclusiva dell'Amministrazione, che potrà, quindi, disporne senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la duplicazione e la cessione anche parziale. Detti diritti, ai sensi della normativa sulla protezione del diritto d'autore, devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile.

L'Impresa si obbliga espressamente a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione e il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva.

Articolo 20 – Obblighi di riservatezza e trattamento dati personali

L'appaltatore ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto, i dati, le notizie e le informazioni di cui venga in possesso in esecuzione del presente contratto, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione stessa.

L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.

L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

L'appaltatore si impegna, altresì, a osservare la normativa in materia di protezione dei dati personali nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196 del 2003 e ss.mm.ii. (Codice privacy) e dal Regolamento (UE) n. 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (GDPR), al fine di

trattare lecitamente i dati personali il cui utilizzo è necessario per lo svolgimento dell'indagine per la valutazione controfattuale dei percorsi di inclusione per i beneficiari della misura di contrasto alla povertà nazionale ADI.

Come prescritto dall'art. 12 del Capitolato, il Fornitore si impegna, nel corso dello svolgimento del servizio, a implementare/rafforzare le proprie misure di sicurezza secondo le disposizioni del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di prossima emanazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali disposto ai sensi dell'articolo 10, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto-legge n. 4/2019.

Il Ministero, in qualità di Titolare del trattamento, individua il soggetto aggiudicatario quale "responsabile del trattamento" ai sensi dell'art. 28 del GDPR secondo le condizioni e le istruzioni impartite con apposito atto di nomina che sarà sottoscritto contestualmente alla stipula del presente contratto.

Le parti dichiarano inoltre di essere state reciprocamente informate dei propri diritti discendenti dal Regolamento UE 679/2016, nonché delle modalità con cui saranno trattati i rispettivi dati.

Articolo 21 – Diritti di privativa e d'autore

L'Impresa assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso e/o su prodotti realizzati o utilizzati l'appaltatore manleverà e terrà indenne la Committente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, incluse le spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione per l'eventuale difesa in giudizio.

La Committente si obbliga ad informare prontamente per iscritto l'Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma.

Articolo 22 – Responsabilità per danni

L'appaltatore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, diretti ed indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, all'Amministrazione, al personale, ai consulenti, ai beni mobili e immobili dell'Amministrazione stessa o delle organizzazioni coinvolte nel processo di attuazione del servizio, nonché ad ogni altro soggetto terzo.

Articolo 23 – Patto di integrità

Le condizioni del patto di integrità riportate nell'Allegato 16 al Disciplinare di gara e già oggetto di accettazione, in fase di offerta, costituiscono parte integrante del presente contratto.

Articolo 24 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si rinvia alle disposizioni previste dalla documentazione di gara ed alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia.

Articolo 25 – Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente in via esclusiva l'Autorità giudiziaria del Foro di Roma, con esclusione del giudizio arbitrale.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti. Il collegio è costituito da n. 3 membri.

Articolo 26 – Oneri fiscali, spese contrattuali

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri fiscali, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l'obbligo

legale di rivalsa, e tutte le spese contrattuali. A tal fine, l'appaltatore espressamente dichiara che le prestazioni di cui al presente atto sono effettuate nell'esercizio di impresa, che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall'IVA, che è tenuto a versare, e che gli compete quindi la rivalsa di detta imposta, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 633.

Al presente contratto dovrà applicarsi l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26.4.1986, n.131.

* * *

E richiesto, io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto questo atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti, le quali, da me interpellate, lo approvano e con me lo sottoscrivono con firma digitale.

Il presente atto, scritto a mezzo di personal computer da persona di mia fiducia e sotto la mia vigilanza, si compone di n. __ (_____) facciate e di n. __ (_____) righe della _____ facciata, viene stipulato secondo le modalità stabilite dall'articolo 18 del D. Lgs n. 36 del 2023.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO (con firma digitale)

PER L'AMMINISTRAZIONE

PER L'APPALTATORE

L'UFFICIALE ROGANTE

Ai sensi dell'art. 1341 cod. civ., _____, in rappresentanza dell'Impresa, dichiara di ben conoscere ed approvare specificamente le condizioni di cui all'art. _____ (penali contrattuali, risoluzione e responsabilità per inadempimento) e di cui all'art. ___ (Foro competente).
PER L'APPALTATORE